



MUNICIPIO DI TRESA

Tresa, 10 ottobre 2022

**MM no. 04/2022 al Consiglio Comunale
accompagnante la richiesta di adozione del nuovo Regolamento comunale
sulla gestione dei rifiuti**

Egregio signor Presidente,
Gentili signore, Egregi signori Consiglieri Comunali,

Con il presente Messaggio Municipale il Municipio di Tresa propone all'Onorando Consiglio Comunale, per esame e approvazione, il progetto di nuovo Regolamento Comunale sulla gestione dei rifiuti. Un gruppo di lavoro, rappresentato dai quattro capi-dicastero ambiente dei quattro Comuni del progetto aggregativo: Croglio, Monteggio, Ponte Tresa e Sessa, si era trovato più volte ed aveva elaborato in base alla documentazione a disposizione, alle nuove normative, al modello di Regolamento consigliato dal Dipartimento del Territorio, alle indicazioni dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) e ai suggerimenti dell'associazione OKKIO (osservatorio della gestione ecosostenibile dei rifiuti per la protezione dell'ambiente), un nuovo regolamento che rispecchiasse tutte le disposizioni in materia con alcune piccole variazioni secondo loro specificità regolate soprattutto tramite ordinanza municipale come voluto e concesso dalla nuova legge.

Lo stesso regolamento era poi stato adottato dai comuni di Monteggio, Ponte Tresa e Sessa con singoli adattamenti. Il Comune di Croglio aveva mantenuto il proprio regolamento del 01.01.2001. L'esito della votazione cantonale del 21 maggio 2017, che ha approvato la modifica parziale della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) votata dal Gran Consiglio l'8 novembre 2016, ha introdotto l'obbligo per tutti i Comuni della copertura delle spese di raccolta e smaltimento dei rifiuti tramite tassa causale. Le nuove disposizioni prevedono una tassa base che copre i costi di raccolta ed i costi fissi, una tassa sul quantitativo prelevata mediante la vendita dei sacchi della spazzatura e il cui obiettivo è di coprire i costi di smaltimento (art. 18 cpv. 2 LALPAmb).

La legge prevede che il Comune disponga di una certa autonomia per la fissazione della tassa base (art. 16 cpv. 4 e cpv. 5 e art. 18a cpv. 6 LALPAmb), mentre il prezzo del sacco dev'essere sempre fissato dal Municipio mediante Ordinanza entro i limiti della forchetta indicata dal Consiglio di Stato (art. 18b cpv. 3 LALPAmb). Il Consiglio di Stato ha fissato, dal 1. Gennaio 2023, la forchetta di riferimento per il prezzo del sacco da 35 litri tra CHF 0.85 e CHF 1.15. Il relativo tariffario è pubblicato dal Consiglio di Stato il quale, in base all'art. 24 cpv. 2 della Legge concernente l'istituzione dell'azienda cantonale dei rifiuti del 24 marzo 2004 (LACR), è già tenuto a fissare annualmente la tassa di smaltimento applicabile dall'ACR (Azienda cantonale dei rifiuti). Inoltre, è data facoltà ai Comuni di prevedere il diritto per alcune categorie di utenti di ricevere gratuitamente un adeguato numero di sacchi (art. 18b cpv. 4 LALPAmb), così come prevedere delle tasse causali specifiche su alcune categorie di rifiuti (art. 18c cpv. 1 LALPAmb). Infine, la modifica parziale della legge ha introdotto i principi della contabilità analitica (art. 18 cpv. 1 LALPAmb) e della copertura dei costi del 100 % del costo servizio di raccolta e di smaltimento (articolo 28 cpv. 2 LALPAmb).

Il Consiglio di Stato, con pubblicazione sul FU del 2 giugno 2017 (cfr. 44 pag. 4837), ha fissato il termine del 30 giugno 2019 entro il quale i Comuni erano tenuti ad adattare i rispettivi regolamenti comunali (cfr. art. 28 cpv. LALPAmb).



Va fatto notare che il Servizio ricorsi del Consiglio di Stato e la Sorveglianza dei prezzi hanno avuto modo di precisare che anche la tassa base deve rispettare il principio di causalità, va quindi diversificata per le diverse utenze rispettando anche il principio dell'equivalenza, onde evitare discriminazioni.

Il regolamento che viene sottoposto tramite il presente messaggio municipale è stato elaborato dal Municipio tenendo conto dei regolamenti in essere dei singoli ex Comuni, unificando in esso tutte le varie esigenze presenti sul territorio.

I precedenti quattro Comuni, quindi, agivano già nel rispetto delle attuali leggi e normative in vigore. Alcuni dati estrapolati dal censimento cantonale 2020.

T.2
Rifiuti trattati presso l'ICTR (in tonnellate), secondo il tipo e/o la provenienza, nel 2019 e nel 2020

	2019	2020
Totale	177.879	167.119
Totale intermedio	160.162	150.711
Comunali (RSU)	78.307	67.402
Imprese smaltimento	67.453	67.433
Privati	169	152
Comune d'Italia	577	576
Vari (ospedalieri non infetti, scopatriei, misti, grigliato (DA, legname)	5.461	6.588
Rifiuti speciali	3.135	3.093
Moesano	1.624	1.626
Sottovaglio da biomassa e merlino intestanti	3.436	3.841
Fanghi di depurazione	17.717	16.408



T.3
Raccolte separate, secondo il tipo, in Ticino, nel 2020

	Tonnellate	%
Totale	160.282	100,0
Vetro	20.744	12,9
Carta/cartone	47.715	29,8
Plastiche miste	1.057	0,7
Legname usato	35.764	22,3
Scarti vegetali	43.716	27,3
Apparecchi elettrici	5.759	3,6
Bottiglie per bevande in PET	1.509	0,9
Ingombranti metallici	2.500	1,6
Ferro minuto, latta e alluminio	1.518	0,9



Alcune informazioni estrapolate dal censimento cantonale 2020.



Caratteristiche e considerazioni del nuovo regolamento

Capitolo 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Campo di applicazione

Stabilisce l'applicabilità del regolamento su tutto il nostro territorio giurisdizionale.

Art. 2 Principi della gestione dei rifiuti

In questo articolo sono ripresi i principi fondamentali fissati a livello federale e definiti nell'Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015. La collaborazione tra i Comuni nello smaltimento dei rifiuti viene raccomandata in particolare modo per motivi di costi ed efficienza.

Art. 3 Competenze

Elenca le competenze del Comune sul tema della gestione dei rifiuti, in particolare l'organizzazione del servizio.

Art. 4 Categorie dei rifiuti, definizioni

Definisce le diverse tipologie di rifiuti suddividendoli nelle varie categorie, riprendendo le definizioni contenute nell'OPSR, nell'OTRif e nell'OLTRif.

Art. 5 Obblighi dei detentori di rifiuti

Sono indicati i doveri di chi produce rifiuti, in particolare per il loro smaltimento (consegna al servizio apposito, separazione, ecc.). Anche se il compostaggio decentralizzato (privato) non è obbligatorio, la norma del cpv. 3 mira ad incentivare questa modalità di smaltimento. Per scarti vegetali si intendono legname proveniente dal taglio di alberi e dal giardinaggio, fogliame, paglia, erba.

Art. 6 Eccezioni e modalità particolari di consegna

Nell'ordinanza di applicazione si dovranno chiarire le indicazioni generiche che possono dare adito a diverse interpretazioni. In modo particolare andranno specificati i casi eccezionali, i quantitativi soglia riferiti a "significativamente maggiore rispetto alla media delle economie domestiche", la definizione di "disagi di qualsiasi natura" nonché i casi eccezionali di cui al cpv. 2.

Art. 7 Divieti

Lettera e): il divieto di consegna relativo alle neofite invasive ai sensi dell'allegato 2 OEDA è esteso anche al compostaggio decentralizzato.

Capitolo 2 – RACCOLTA E SMALTIMENTO

Art. 8 Raccolta dei rifiuti urbani

Nel cpv. 1 viene stabilito che il servizio di raccolta e le modalità di consegna saranno regolate da ordinanza. Il Municipio avrà modo di precisare nell'ordinanza gli aspetti organizzativi del servizio di raccolta. Ai cpv. 2 e 3: se per motivi legati alle caratteristiche della strada d'accesso, alle dimensioni dell'automezzo in dotazione per il servizio di raccolta oppure a dei problemi di viabilità per singole zone o proprietà che non risultassero raggiungibili, gli utenti interessati possono essere tenuti a depositare rifiuti nel luogo più idoneo o vicino al percorso dell'automezzo di raccolta o presso i centri di raccolta secondo le modalità fissate dal Municipio.



Art. 9 Utenti autorizzati

Stabilisce tassativamente gli utenti autorizzati ad usufruire del servizio raccolta rifiuti; importante notare che per le persone giuridiche l'accesso al Centro di raccolta sarà consentito unicamente per determinate categorie di rifiuti stabilite mediante ordinanza. L'articolo vieta, inoltre, lo smaltimento sul nostro territorio di rifiuti prodotti altrove; indispensabile base legale in caso di violazione per potere avviare la procedura di contravvenzione.

Art. 10 Imballaggi, contenitori ed esposizione della raccolta

Per imballaggi si intende essenzialmente sacchi della spazzatura. In caso di tassa causale sul volume ci si riferisce ai sacchi ufficiali autorizzati mentre in caso di tassa causale sul peso i sacchi possono essere di vario genere, in quanto il costo causale viene riscosso sul peso. Di principio i sacchi ufficiali devono essere disponibili in vari formati.

Art. 11 Rifiuti esclusi dalla raccolta

Viene indicato in modo dettagliato quali sono i rifiuti esclusi dalla raccolta ordinaria dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti solidi urbani ingombranti

Art. 12 Smaltimento dei rifiuti

Definisce come e da chi, generalmente da chi li produce, devono essere smaltiti i rifiuti esclusi dal servizio di raccolta.

Art. 13 Sospensione del servizio

In caso di eventi di forza maggiore vi sarà la possibilità di sospendere temporaneamente il servizio (tali eventi saranno definiti nell'apposita ordinanza).

Capitolo 3 - FINANZIAMENTO

Art. 14 Principio

Il grado di copertura dei costi deve essere in linea con l'art. 18 cpv. 3 LALPAmb. La possibilità di dedurre costi tramite accredito interno deve essere limitata esclusivamente ai costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabili a chi è assoggettato alla tassa (es. costi relativi ai rifiuti depositati nei cestini pubblici). Il grado di copertura dei costi di gestione dei rifiuti deve essere del 100 %.

Art. 15 Tassa base

La tassa base serve per coprire i costi fissi (gestione e ammortamento dell'infrastruttura, spese amministrative e del personale, spese di informazione e sensibilizzazione, tutti i costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti).

In linea con i disposti di legge (confermati ancora recentemente dal servizio ricorsi del Consiglio di Stato e della Sorveglianza dei prezzi) anche questa tassa deve essere causale e non può essere discriminale; la stessa va così diversificata per le diverse economie domestiche nel rispetto del principio dell'equivalenza. Nel modello di suddivisione dei costi all'art. 16 i costi fissi vengono così coperti da:

- una tassa base uguale per tutte le unità abitative (nuclei familiari, persone giuridiche, attività commerciali o esercizi pubblici) indipendentemente dalla loro dimensione o dalla quantità di rifiuti prodotti
- una tassa base calcolata su ogni abitante o abitante equivalente (componenti di nuclei familiari o posti di lavoro presso persone giuridiche o attività commerciali) che tiene conto del principio di causalità poiché i costi variano a seconda dei quantitativi da raccogliere, trasportare e smaltire.



Per i costi di raccolta degli RSU le direttive dell'UFAM Ufficio federale dell'ambiente suggeriscono (ma non impongono) di coprirli tramite la tassa sul sacco. Ma nei Comuni con molte residenze secondarie, per un più equo coinvolgimento dei proprietari delle stesse alla copertura dei costi, si opta per la soluzione con la tassa base come proposto nel presente regolamento.

Il principio di causalità potrà essere esteso e specificato nel calcolo della tassa base qualora vi siano altri parametri ufficiali che ne comprovano il principio come, per esempio, il tasso d'occupazione dei letti per i datori di alloggio (cf. statistiche ufficiali).

Questo articolo definisce in quale modo verranno coperti i costi per la gestione dei rifiuti e più precisamente con una tassa base che copre i costi di gestione e dell'infrastruttura ed una tassa proporzionale alla quantità di rifiuti prodotta (tassa sul sacco); anche la tassa base però sarà parte coerente con il principio di causalità come spiegato nell'art. 16. Per gli scarti vegetali si è deciso di applicare una tassa unicamente se il volume è superiore a due metri cubi.

L'articolo definisce chiaramente chi è soggetto alla tassa e che il Municipio, per il tramite della relativa ordinanza, stabilisce in particolare le eventuali eccezioni all'assoggettamento, i casi di esenzione nonché l'ammontare della tassa base annua (IVA inclusa) entro i parametri dettati dalla legge.

Art. 16 Tassa sul quantitativo

Il Municipio ha ritenuto di applicare due sistemi di tassa variabile: quella sul quantitativo o meglio "tassa sul sacco" per la zona residenziale e le attività economiche e quella sul peso.

Da notare che la tassa sul sacco è fissata sulla base delle prescrizioni cantonali (che hanno fissato, fino al 31.12.2022, il costo del sacco dal 35 litri tra fr. 0.90 e fr. 1.20). Nel Regolamento non viene indicato alcun importo preciso, ma viene unicamente indicato che la tassa corrisponde a un valore stabilito nei limiti definiti dal CdS entro la fine di ottobre di ogni anno. In questo modo è possibile evitare future modifiche del Regolamento comunale ogni qual volta che la tassa cantonale dovesse variare (ciò in base alla tariffa di smaltimento RSU dell'ACR, ora a fr. 170.00/tonnellata). In definitiva, in caso di cambiamenti a livello cantonale, sarà sufficiente apportare le necessarie modifiche a livello di Ordinanza.

Art. 17 Agevolazioni ed esenzioni

Il Municipio ha ritenuto, considerato che non vi è alcun obbligo d'imposizione specifica, di non applicare delle tasse separate per questo tipo di rifiuti. E' stato fissato unicamente un quantitativo massimo di scarti vegetali, oltre i quali il cittadino sarà chiamato a pagare lo smaltimento.

Art. 18 Altre tasse causali

Il Municipio in questo articolo ha voluto ben chiarire le tipologie di rifiuti nonché il costo a carico del singolo in caso di superamento dei volumi.

Art. 19 Esigibilità

Si rammenta che l'interesse di mora, se non stabilito diversamente, è pari al 5 % (art. 73 cpv. 1 CO).



Capitolo 4 – NORME FINALI

Art. 20 Attuazione e misure d'esecuzione

Questo articolo racchiude le modalità di applicazione per il Municipio del presente regolamento con l'emanazione di specifiche ordinanze.

Conferisce al Municipio la facoltà di vigilanza sulla gestione della raccolta rifiuti e sul decoro del territorio con la possibilità di informare, tramite campagne apposite, la popolazione sul tema.

E' inoltre inserita la base legale, in caso di abusi per agire nei confronti di chi infrange il regolamento, con la possibilità di videosorveglianza in caso di necessità.

Art. 21 Rimedi giuridici

Sono inseriti gli usuali rimedi di diritto in caso di reclamo sulla tassa ricevuta e sulla possibilità di ricorso alle autorità superiori sulla decisione concernente il reclamo.

Art. 22 Contravvenzioni

L'articolo concerne l'ammontare massimo delle contravvenzioni al regolamento e sui rimedi giuridici che riguardano le decisioni in materia.

Art. 23 Entrata in vigore e abrogazioni

Fissa l'entrata in materia del regolamento e l'abrogazione delle precedenti norme. L'entrata in vigore è decretata al 1. Gennaio 2023. Sono abrogati i regolamenti per la gestione dei rifiuti degli ex Comuni di Croglia, Monteggio, Ponte Tresa e Sessa.

Richiesta preavviso degli Enti preposti

La bozza di Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti è stata preventivamente sottoposta per preavviso alla Sezione degli Enti locali (SEL) in data 21 febbraio 2022. L'Ente si è espresso nel merito in data 25 febbraio 2022 con l'indicazione, oltre alle osservazioni puntuali, della necessità di ottenere il parere di Mister Prezzi sulle tasse prima di sottoporre il nuovo Regolamento al Legislativo comunale. Il Municipio – apportate le modifiche richieste dalla SEL – ha sottoposto il Regolamento a Mister Prezzi in data 9 marzo 2022.

In data 8 giugno 2022 l'Ufficio Sorveglianza dei prezzi SPR ha inoltrato le sue osservazioni (allegato 1) e il Municipio ha inviato la risposta allo stesso ufficio, accogliendo solo in modo parziale esponendo le motivazioni della decisione (allegato 2).



In considerazione di quanto esposto il Municipio invita l'Onorando Consiglio Comunale a voler

RISOLVERE:

1. e' adottato in nuovo Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti di Tresa come al testo annesso che è parte integrante del presente messaggio;
2. l'entrata in vigore è decretata al 1. gennaio 2023;
3. contestualmente vengono abrogate tutte le norme in vigore relative alla raccolta e gestione rifiuti degli ex Comuni di Croglia, Ponte Tresa, Monteggio e Sessa.
4. il Municipio è incaricato del seguito della procedura.


Per il Municipio di Tresa
Il Sindaco
Piero Marchesi



La Segretaria
Myriam Mauri

Approvato con risoluzione municipale no. 882/2022 del 10.10.2022

Gestione	Opere pubbliche	Petizioni
•		•



Comune di **Tresa**

**REGOLAMENTO COMUNALE
SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI**

Indice degli articoli del Regolamento sulla gestione dei rifiuti:

Capitolo 1: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Campo d'applicazione.....	3
Art. 2 Principi della gestione rifiuti.....	3
Art. 3 Competenze.....	3
Art. 4 Categorie di rifiuti, definizioni.....	4
Art. 5 Obblighi e facoltà dei detentori di rifiuti.....	5
Art. 6 Eccezioni e modalità particolari di consegna.....	5
Art. 7 Divieti.....	5

Capitolo 2: RACCOLTA E SMALTIMENTO

Art. 8 Raccolta dei rifiuti urbani.....	6
Art. 9 Utenti autorizzati.....	6
Art. 10 Imballaggi, contenitori e esposizione della raccolta.....	6
Art. 11 Rifiuti esclusi dalla raccolta.....	7
Art. 12 Smaltimento dei rifiuti.....	7
Art. 13 Sospensione del servizio	8

Capitolo 3: FINANZIAMENTO

Art. 14 Principio.....	8
Art. 15 Tassa base.....	8
Art. 16 Tassa sul quantitativo.....	9
Art. 17 Agevolazioni ed esenzioni.....	10
Art. 18 Altre tasse causali.....	10
Art. 19 Esigibilità.....	10

Capitolo 4: NORME FINALI

Art. 20 Attuazione e misure d'esecuzione.....	10
Art. 21 Rimedi giuridici.....	11
Art. 22 Contravvenzioni.....	11
Art. 23 Entrata in vigore e abrogazioni.....	11

Il Consiglio comunale di Tresa:

- vista la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb) e
- la Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) del 24 marzo 2004 (LALPAmb)
- il regolamento di applicazione dell'ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (ROPSR) del 30 giugno 2021
- Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti, (Ordinanza sui rifiuti, OPSR) del 4 dicembre 2015

decreta

CAPITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Campo d'applicazione

- 1) Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti sull'intero territorio del Comune di Tresa nonché il relativo finanziamento.
- 2) Le disposizioni del presente regolamento si applicano indistintamente a tutti i produttori e detentori di rifiuti (persone fisiche e giuridiche) con residenza (primaria o secondaria) o sede a Tresa o che svolgono una qualsiasi attività sul territorio comunale e sono autorizzate a far capo a questi servizi.

Art. 2 Principi della gestione dei rifiuti

- 1) La gestione dei rifiuti deve essere orientata alla loro prevenzione, riduzione e valorizzazione. In particolare, il Comune mira a ridurre l'impatto ambientale legato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, migliorando nel limite del possibile il bilancio ecologico ed energetico complessivo della filiera.
- 2) Il Comune collabora su scala regionale con gli altri Comuni e promuove la ricerca di soluzioni sostenibili a livello locale per quanto concerne il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti.
- 3) Il Municipio provvede alla gestione dei rifiuti in modo tale che sia flessibile, economicamente sostenibile e coerente con il principio di causalità, rispettoso dell'ambiente, della salute e del decoro del proprio territorio.

Art. 3 Competenze

- 1) Il Comune organizza su tutto il territorio giurisdizionale in particolare il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
- 2) L'attuazione del presente Regolamento compete al Municipio che a questo scopo emana le necessarie ordinanze di applicazione.
- 3) Il Municipio può affidare parzialmente o totalmente l'attuazione dei suoi compiti a terzi.
- 4) In casi particolari il Municipio è autorizzato a concedere per iscritto delle deroghe all'applicazione delle norme del Regolamento e delle ordinanze di applicazione. Tali deroghe possono avere una durata massima di un anno, con possibilità di rinnovo.
- 5) Il Municipio collabora con gli attori economici per promuovere questi stessi obiettivi anche nei settori commerciali, artigianali e industriali.
- 6) Il Municipio informa e coinvolge l'utenza sulle decisioni prese in merito alla gestione comunale dei rifiuti e sulle conseguenze del loro smaltimento.

- 7) Il Municipio sensibilizza e informa la cittadinanza in tema di rifiuti, autonomamente o in collaborazione con il Dipartimento del Territorio, l'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) e/o con le associazioni di categoria (ex. Mercatini dell'usato, azioni nelle scuole, campagne "anti-littering").
- 8) Il Municipio provvede alla sistemazione e allo svuotamento regolare dei cestini per rifiuti, specialmente in zone molto frequentate quali piazze pubbliche, aree di svago, punti panoramici, ecc.
- 9) Il Municipio promuove la raccolta e la valorizzazione degli scarti vegetali. In particolare, favorisce, dove possibile, il compostaggio individuale.
- 10) Il Municipio promuove la separazione dei rifiuti urbani tramite i propri punti di raccolta o piazze di raccolta centralizzate (ecopunti ed ecocentri).
- 11) Il Municipio verifica annualmente l'evoluzione dei costi con l'obiettivo di assicurare la copertura delle spese generate dal servizio di gestione rifiuti.

Art. 4 Categorie di rifiuti, definizioni

- 1) Sono rifiuti urbani i rifiuti che provengono dalle economie domestiche nonché quelli che provengono da imprese con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno aventi una composizione analoga ai primi in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative. In particolare sono considerati tali:
- 2) I rifiuti urbani sono:
 - a) i rifiuti solidi urbani, ovvero i rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili;
 - b) i rifiuti solidi urbani ingombranti, che per loro dimensioni o peso non possono essere collocati negli imballaggi autorizzati. Non sono considerati rifiuti ingombranti i materiali provenienti da sgombero totale di cantine, solai, appartamenti, depositi, magazzini, ecc., rispettivamente da stabili ristrutturati o da ristrutturare quali detriti, porte, finestre e altro, nonché gli scarti di processi di fabbricazione e di altre attività artigianali e industriali di qualsiasi tipo per i quali lo smaltimento conforme alle disposizioni in materia incombe a chi li produce (a beneficio di una licenza edilizia);
 - c) le raccolte separate, i rifiuti destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o ad un trattamento speciale.
 - 1.1. Vegetali: gli scarti vegetali sono gli scarti di giardino (fogliami, fiori appassiti, erba, residui di siepi, rami sminuzzati, piante da vaso escluso il vaso).
 - 1.2. Inerti: sono considerati materiali inerti piccole quantità di materiali di sgombero minerali, quali stoviglie, cocci di porcellana, vasi in terracotta, vetri da finestra, piastrelle, mattoni.
- 3) Sono rifiuti industriali o aziendali quelli che provengono dalle imprese (industria, artigianato, servizi, commercio, agricoltura e selvicoltura) che per la loro composizione e/o quantità non possono essere considerati alla stregua dei rifiuti urbani.
- 4) Sono rifiuti speciali e soggetti a controllo i rifiuti designati come tali dall'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) e dall'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif).

Art. 5 Obblighi dei detentori di rifiuti

- 1) I rifiuti solidi urbani e i rifiuti solidi urbani ingombranti devono essere consegnati al servizio di raccolta comunale e/o presso i punti/centri di raccolta, secondo le modalità stabilite dal Municipio. Le raccolte separate che non possono essere riconsegnate direttamente presso i punti di vendita, vanno consegnate ai punti/centri di raccolta o ai servizi di raccolta designati dal Municipio. Le raccolte separate non possono essere mescolate tra di loro o con altri rifiuti.
- 2) Tutti i detentori di rifiuti devono fornire all'autorità le informazioni che vengono loro richieste sulla tipologia e la quantità di rifiuti prodotti così come sulle modalità di smaltimento.
- 3) I privati possono provvedere al compostaggio decentralizzato dei loro scarti vegetali. Gli scarti vegetali non compostati in questo modo devono essere consegnati ai punti/centri di raccolta o ai servizi di raccolta secondo quanto stabilito tramite ordinanza.
- 4) In caso di dubbio, prima di esporre o consegnare i rifiuti, l'utente deve informarsi sulle modalità di smaltimento presso il fornitore o consultare i servizi comunali e cantonali competenti.
- 5) Il deposito e lo smaltimento dei rifiuti speciali e soggetti a controllo esclusi dal servizio comunale di raccolta devono avvenire a cura e carico degli interessati nei rispettivi centri autorizzati dal Cantone, o comunque, tenendo conto delle direttive vigenti in materia. È data facoltà al Municipio di istituire o completare la raccolta dei rifiuti considerati di tipo speciale, previa indicazioni puntuali alla popolazione.

Art. 6 Eccezioni e modalità particolari di consegna

- 1) Chiunque crea disagi di qualsiasi natura al servizio di raccolta o produca rifiuti urbani in quantità significativamente maggiore rispetto alla media delle economie domestiche può essere obbligato dal Municipio a far capo ai servizi di raccolta rispettando specifiche disposizioni tecniche oppure a smaltire i propri rifiuti direttamente presso un'impresa di smaltimento autorizzata.
- 2) Eccezionalmente e in casi debitamente motivati il Municipio può rifiutare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti mediante il proprio servizio e obbligare il detentore a provvedervi autonomamente secondo le prescrizioni vigenti.

Art. 7 Divieti

Riservate le disposizioni federali e cantonali in materia, è segnatamente vietato:

- a) immettere rifiuti, anche triturati o diluiti, nelle canalizzazioni e nei corsi d'acqua;
- b) abbandonare su terreno pubblico o privato rifiuti di ogni natura (littering);
- c) depositare rifiuti aggiuntivi qualora i contenitori o i punti di raccolta siano pieni (in questi casi l'utente deve portare i rifiuti in altri punti/centri di raccolta con disponibilità residua o posticiparne la consegna);
- d) l'incenerimento dei rifiuti all'aperto o in caminetti e stufe;
- e) consegnare ai punti/centri di raccolta rifiuti organici di cucina e organismi alloctoni, da smaltire ai sensi dell'OEDA, se non esplicitamente indicato al punto/centro di raccolta.

CAPITOLO 2 – RACCOLTA E SMALTIMENTO

Art. 8 Raccolta dei rifiuti urbani

- 1) Il Municipio stabilisce tramite ordinanza il servizio di raccolta e le modalità di consegna dei vari rifiuti.
- 2) Il Municipio definisce le ubicazioni dei contenitori (interrati o containers) di uso pubblico, adibiti alla raccolta e se ne assume i costi d'acquisto, posa, pulizia e manutenzione.
- 3) Quando, in funzione alle caratteristiche della strada e dell'automezzo in dotazione per il servizio, singole zone o proprietà non sono facilmente raggiungibili, gli utenti interessati da tale limitazione sono tenuti a depositare i rifiuti nel luogo idoneo più vicino al percorso dell'automezzo, previa autorizzazione del Comune.
- 4) Tutti i rifiuti che non possono essere raccolti nell'ambito dei servizi comunali devono essere obbligatoriamente smaltiti da chi li produce, a proprie spese e in conformità con la legislazione vigente in materia.
- 5) I rifiuti deposti in modo non conforme alle modalità di consegna stabilite o che non rientrano nella categoria di rifiuti solidi urbani non saranno raccolti dagli addetti al servizio e sarà applicata una sanzione ai contravventori oltre alle spese di smaltimento.

Art. 9 Utenti autorizzati

- 1) Il servizio di raccolta e i centri di raccolta sono a disposizione unicamente per gli utenti del Comune di Tresa (residenti, domiciliati, residenze secondarie, persone giuridiche o attività economiche con sede o che svolgono qualsiasi attività a Tresa autorizzata a far capo a questi servizi), con le limitazioni dei prossimi cpv.
 - 1.1) Le persone giuridiche o attività economiche devono fare capo al centro di raccolta unicamente per le categorie di rifiuti stabiliti dal Municipio mediante l'apposita ordinanza.
 - 1.2) I rifiuti che non sono prodotti sul territorio del Comune di Tresa non possono essere raccolti e smaltiti tramite questi servizi.

Art. 10 Imballaggi, contenitori ed esposizione della raccolta

- 1) I rifiuti solidi urbani e le raccolte separate possono essere consegnati unicamente negli imballaggi e nei contenitori adibiti alla raccolta.
- 2) Il Municipio stabilisce, tramite ordinanza, gli imballaggi autorizzati, le modalità di consegna e il tipo di contenitori autorizzati.
- 3) Il Municipio può ordinare per stabili abitativi privati con 6 o più appartamenti, complessi residenziali, commerciali e aziendali, case anziani e di riposo, ospedali la posa di contenitori privati (container o interrati) per rifiuti. L'acquisto dei contenitori e la relativa manutenzione è a carico dei privati.
- 4) I cestini pubblici per i rifiuti servono esclusivamente per la raccolta occasionale di singoli rifiuti di piccole dimensioni e non possono essere utilizzati quali sostituti dei servizi di raccolta o dei punti/centri di raccolta.
- 5) E' data facoltà al Municipio di collocare in determinati luoghi contenitori normalizzati con il sistema di vuotatura in uso nel Comune.
- 6) L'acquisto, la manutenzione e la pulizia dei contenitori pubblici spetta al Comune, riservata l'azione legale per eventuali danni intenzionali causati da terzi.

- 7) Sui contenitori pubblici è vietata l'affissione di qualsiasi tipo di manifesto, come pure le scritte non pertinenti al servizio di raccolta.

Art. 11 Rifiuti esclusi dalla raccolta

- 1) I seguenti tipi di rifiuti sono esclusi dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti urbani:
- a) apparecchi elettrici ed elettronici e le loro componenti (televisori, radio, computer, aspirapolveri, frullatori, videogiochi, telefoni, stampanti, fotocopiatrici, toner, inchiostri, ecc.);
 - b) apparecchi refrigeranti (frigoriferi, congelatori, ecc.);
 - c) tubi e lampade fluorescenti, al neon e al mercurio;
 - d) veicoli da rottamare e le loro componenti;
 - e) rifiuti edili (materiale di sterro, di scavo e di demolizione);
 - f) cadaveri e carcasse di animali, scarti di macelleria (pelli, ossa, budella, sangue, ecc.);
 - g) sostanze auto-infiammabili, esplosive e radioattive;
 - h) residui liquidi, fangosi e oleosi provenienti dai separatori di grassi e benzina;
 - i) materiali inquinati da idrocarburi e prodotti chimici;
 - j) polveri residue provenienti da impianti depurazione fumi;
 - k) fanghi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché letame;
 - l) pneumatici;
 - m) scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie;
 - n) residui dei bagni di sviluppo fotografico, galvanici e zincatura;
 - o) veleni;
 - p) emulsioni e miscele bituminose;
 - q) pesticidi, insetticidi, diserbanti e concimi;
 - r) medicinali, termometri al mercurio, siringhe e rifiuti sanitari;
 - s) carboni e scorie provenienti dalla pulizia di camini e caldaie.
- 2) I rifiuti per i quali è disponibile una raccolta separata non possono essere mischiati e smaltiti assieme ai rifiuti solidi urbani ma devono essere consegnati presso i punti vendita o presso gli appositi punti/centri di raccolta.
- 3) In caso di dubbio, prima di disporre o consegnare i rifiuti, l'utente deve informarsi sulle modalità di smaltimento presso il fornitore o consultare i servizi comunali e cantonali competenti.

Art. 12 Smaltimento dei rifiuti

- 1) Sono smaltiti dal Comune i rifiuti solidi urbani (RSU), i rifiuti solidi urbani ingombranti (RI) e le raccolte separate che non possono essere riconsegnate direttamente presso i punti di vendita.
- 1.1. L'eliminazione dei rifiuti vegetali attraverso la normale raccolta di rifiuti solidi urbani è vietata. Gli scarti vegetali possono essere smaltiti mediante compostaggio individuale o consegnati presso l'apposito centro, durante gli orari e secondo le modalità stabilite dal Municipio.

- 1.2. I materiali inerti devono essere deposti a cura e a carico dei privati, presso l'apposito centro durante gli orari e secondo le modalità stabilite dal Municipio
- 2) Sono smaltiti dal detentore i rifiuti industriali o aziendali e i rifiuti speciali e soggetti a controllo.
- 3) Il Municipio può prevedere mediante Ordinanza la raccolta separata di rifiuti esclusi dal normale servizio di raccolta.

Art. 13 Sospensione del servizio

I servizi di raccolta dei rifiuti possono essere temporaneamente sospesi a causa di eventi di forza maggiore. I turni e le raccolte non saranno obbligatoriamente recuperati.

CAPITOLO 3 – FINANZIAMENTO

Art. 14 Principio

- 1) Il Municipio stabilisce mediante ordinanza le tasse per la gestione dei rifiuti conformemente alle disposizioni federali e cantonali in materia.
- 2) Esse si suddividono in tassa base (art. 15), tassa sul quantitativo (art. 16) e altre tasse causali (art. 18).
- 3) Il loro ammontare deve essere determinato in modo da ottenere mediamente una copertura dei costi del 100%, ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabili ai cittadini.
- 4) Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla base dei consuntivi e preventivi.

Art. 15 Tassa base

- 1) La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente quelli:
 - a) amministrativi e del personale
 - b) di informazione e sensibilizzazione;
 - c) di raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU), rifiuti solidi urbani ingombranti (RI) e le raccolte separate;
 - d) di investimento;
 - e) gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi prodotti.
- 2) Sono assoggettate alla tassa base tutte le persone fisiche e giuridiche con residenza (primaria o secondaria), rispettivamente con sede a Tresa o che svolgono una qualsiasi attività sul territorio comunale e sono autorizzate a far capo a questi servizi comunali. L'assoggettamento è dato indipendentemente dall'esposizione o meno di rifiuti, rispettivamente dalla frequenza o dall'intensità di fruizione dei servizi comunali.
- 3) La tassa base è composta da:
 - 3.1) una tassa minima uguale per le categorie di utente (unità abitativa) elencate alle lettere a – b – c – d, e copre i costi fissi di gestione e i costi per le strutture, indipendenti dai quantitativi;
 - 3.2) una tassa individuale per ogni abitante o abitante equivalente e copre i costi di raccolta e lo smaltimento di tutti i rifiuti, esclusi gli RSU;

- 3.3) la tassa minima (per ogni unità abitativa) è stabilita tra fr. 50.00 e fr. 220 annui.
- 3.4) La tassa individuale (per ogni abitante o abitante equivalente) è stabilita tra fr. 5.00 e fr. 25.00 per abitante o abitante equivalente, ritenuti i seguenti criteri:
- a) Economia domestica:
 - i. Residenza primaria: ogni persona = 1 abitante
 - ii. Residenze secondarie: ogni posto letto = 1 abitante equivalente
 - iii. In caso di residenza primaria e secondaria nel Comune è prelevata unicamente la tassa per la residenza primaria.
 - b) Affittacamere, esercizi pubblici, alberghi e campeggi:
 - iv. Ogni posto (calcolato in base alla media fra posti a sedere interni, esterni e posti letto) = 1 abitante equivalente
 - v. Ogni posto tenda o camper = 2 abitanti equivalenti
 - vi. Roulotte fisse: ogni posto letto = 1 abitante equivalente
 - vii. Ogni esercizio pubblico a ristorazione limitata come i Take away e i Food-trucks (cucine itineranti) = 10 abitanti equivalenti
 - c) Attività economiche: uffici, commerci, aziende, ditte, negozi, amministrazioni, artigiani,
 - viii. Ogni unità lavorativa o frazione di essa = 1 abitante equivalente, ritenuto il minimo di un'unità lavorativa per ogni attività economica. Le unità lavorative sono calcolate sommando le percentuali del grado di impiego di tutti i dipendenti di un'attività economica.
 - ix. Per le microimprese, con al massimo due dipendenti, che svolgono la loro attività presso il proprio domicilio, verrà applicata una riduzione del 50 % della parte di tassa calcolata sull'attività economica.
 - d) Depositi e magazzini a sé stanti
 - x. Fino a 100 mq di superficie utile = 5 abitanti equivalenti
 - xi. Per ogni 50 mq di superficie utile in più = 5 abitanti equivalenti
 - e) Case anziani e di riposo, ospedali
 - xii. Ogni posto letto per degenti = 1.5 abitante equivalente
 - f) Le tasse base si intendono **IVA esclusa**.

Art. 16 Tassa sul quantitativo

- 1) La tassa sul quantitativo è determinata in funzione del volume (Tassa sul volume) o del peso (Tassa sul peso) effettivo dei rifiuti prodotti. E' destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU), contenuti nei sacchi ufficiali della spazzatura o depositati negli appositi contenitori a pesa, compresi i costi di produzione e di distribuzione dei sacchi ufficiali (**IVA inclusa**).
- 1.1) La tassa sul volume è prelevata con la vendita dei sacchi ufficiali e le fascette per i containers privati. Le modalità di vendita degli stessi sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza.
- 1.2) Il Municipio fissa mediante ordinanza l'ammontare della tassa sul quantitativo entro i limiti stabiliti dal Consiglio di Stato entro la fine di ottobre di ogni anno.

Art. 17 Agevolazioni ed esenzioni

- 1) Il Municipio può concedere esenzioni o agevolazioni dalla tassa base e/o tassa sul quantitativo a determinate categorie di persone fisiche e giuridiche tra cui a:
 - a) famiglie con figli a carico fino a 3 anni di età
 - b) enti e associazioni di diritto privato con scopi ideali e senza scopo di lucro
 - c) manifestazioni benefiche aperte alla popolazione
 - d) persone con incontinenza certificataLe agevolazioni di cui alla lettera a) e d) si riferiscono unicamente all'ottenimento di un quantitativo di sacchi dei rifiuti gratuiti.
- 2) Il Municipio stabilisce i dettagli di cui al cpv. 1 mediante Ordinanza.

Art. 18 Altre tasse causali

1) Rifiuti solidi urbani ingombranti

1.1) Quantità massima consentita 1 metro cubo oppure Kg 100 per giorno d'apertura, al superamento di tale quantitativo verrà applicata una tassa da Fr. 20.00 a Fr. 45.00 al metro cubo o al quintale

2) Scarti vegetali

Quantità massima consentita 2 metri cubi per giorno d'apertura, al superamento di tale quantitativo verrà applicata una tassa da Fr. 20.00 a Fr. 45.00 al metro cubo.

3) Materiali inerti

Quantità massima consentita 60 lt per giorno d'apertura; al superamento di tale quantitativo sarà applicata una tassa da CHF 60.00 a CHF 100.00 metro cubo.

Art. 19 Esigibilità

- 1) La tassa base è stabilita mediante decisione per anno civile. In caso di trasferimento di domicilio o sede, vendita o acquisto di proprietà, cessazione o inizio di un'attività nel corso dell'anno, la tassa base viene prelevata pro-rata temporis su base mensile.
- 2) In generale tutte le tasse sono esigibili entro 30 giorni dalla data di fatturazione.
- 3) Sulle tasse non pagate è computato un interesse di mora a partire dalla notifica della diffida di pagamento.

CAPITOLO 4 – NORME FINALI

Art. 20 Attuazione e misure d'esecuzione

- 1) Il Municipio attua il presente regolamento. Esso emana le necessarie ordinanze d'applicazione, come pure eventuali disposizioni, in particolare per contenere la produzione di rifiuti e per migliorare e ottimizzare lo smaltimento degli stessi nel caso di manifestazioni o altri eventi organizzati sul territorio comunale.
- 2) Il Municipio esercita le competenze previste dagli artt. 107 cpv. 2 lett. b LOC e art. 24 RALOC ed è in generale autorizzato ad adottare tutte le misure necessarie a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico. Esso veglia affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è quindi autorizzato ad ordinare la

rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi abusivi di ogni genere di rifiuti (art. 5 ROPSR).

- 3) Per l'esecuzione coattiva e sostitutiva fa stato l'art. 26 LALPAmb.
- 4) Se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti ed ispezionati ai fini di controllo e accertamento da parte degli incaricati del Municipio.
- 5) Per evitare abusi o danneggiamenti, i punti/centri di raccolta possono essere dotati di videosorveglianza. Sono riservate le norme delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di protezione della personalità e dei dati personali.

Art. 21 Rimedi giuridici

- 1) Le decisioni del Municipio sulle tasse possono essere impugnate con reclamo scritto al Municipio entro 15 giorni e le decisioni in merito ai reclami con ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.
- 2) Contro ogni altra decisione del Municipio relativa al presente regolamento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 22 Contravvenzioni

Conformemente all'art. 145 LOC e riservate altre leggi speciali, il Municipio punisce con una multa sino a fr. 10'000.00 le contravvenzioni al presente regolamento, alle relative ordinanze municipali o alle norme federali o cantonali la cui applicazione gli è affidata. Sono inoltre riservati i disposti di legge speciale, segnatamente quelli della Legge sull'ordine pubblico e del relativo Regolamento sull'ordine pubblico e sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici.

Art. 23 Entrata in vigore e abrogazioni

- 1) Il presente regolamento entra in vigore il 1. Gennaio 2023, previa ratifica da parte della Sezione degli enti locali.
- 2) Con l'entrata in vigore del presente regolamento vengono abrogati i regolamenti comunali per la gestione dei rifiuti degli ex Comuni di Croglia, Ponte Tresa, Monteggio e Sessa.
- 3) Ogni norma precedente incompatibile con il presente Regolamento è abrogata.

Approvato dal Municipio di Tresa con RM no. 882/2022 del 10.10.2022

Adottato dal Consiglio Comunale di Tresa il

Approvato dal Dipartimento delle istituzioni/Sezione degli enti locali con risoluzione

.....



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca DEFR

Sorveglianza dei prezzi SPR



CH-3003 Berna

SPR

POST CH AG

Comune di Tresa
Via Lugano 23
6988 Ponte Tresa

Per e-mail: myriam.mauri@tres.ch

Numero di riferimento: PUE-333-146

Vostro riferimento:

Berna, 8 giugno 2022

Nuovo regolamento sulla gestione dei rifiuti del Comune di Tresa

Egregio signor Sindaco,
Egredi membri del Municipio,

Lo scorso 9 marzo abbiamo ricevuto il messaggio di posta elettronica della segretaria comunale, signora Myriam Mauri, in cui, conformemente alla corretta applicazione della legge federale sulla sorveglianza dei prezzi (LSPr) sottoponete al parere della Sorveglianza dei prezzi il progetto di regolamento sulla gestione dei rifiuti del Comune di Tresa.

La LSPr si applica agli accordi in materia di concorrenza ai sensi della legge del 6 ottobre 1995 sui cartelli e alle imprese di diritto privato e pubblico che dominano il mercato (art. 2 LSPr). I Cantoni, i Comuni o le organizzazioni da essi incaricate dispongono di un monopolio pubblico locale nella gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. Di conseguenza, l'articolo 2 della LSPr è applicabile ed essi sono assoggettati alla legge sulla sorveglianza dei prezzi.

Secondo l'articolo 14 della LSPr, prima di decidere o approvare un aumento di prezzo proposto dalle parti contraenti a un accordo in materia di concorrenza o da un'impresa che domina il mercato, la competente autorità legislativa o esecutiva della Confederazione, del Cantone o del Comune deve chiedere il parere del Sorvegliante dei prezzi. Nel caso delle tasse sui rifiuti, il Sorvegliante dei prezzi dispone quindi di un diritto di raccomandazione verso l'autorità preposta a decidere i tariffari e può proporre la rinuncia, completa o parziale, all'aumento di prezzo oppure la riduzione di prezzi mantenuti abusivi (art. 14 LSPr).

Dopo avere analizzato la documentazione che ci avete fornito, il Sorvegliante dei prezzi formula le raccomandazioni seguenti:

Sorveglianza dei prezzi SPR
Andrea Zanzi
Einsteinstrasse 2
3003 Berna
Tel. +41 58 462 21 01
andrea.zanzi@pue.admin.ch
<https://www.preisueberwacher.admin.ch/>



PUE-D-578A3401/67

1. Revisione della tassa di base per le economie domestiche

Il progetto di regolamento prevede l'applicazione di una tassa minima uguale per le residenze primarie e secondarie compresa tra CHF 50.- e CHF 220.- annui, a cui si aggiunge una tassa individuale compresa tra CHF 5.- e CHF 25.- per abitante o abitante equivalente. La tassa di base copre la consegna presso l'apposito centro di massimo 2 m³ (o Kg 100) di rifiuti solidi urbani ingombranti per giorno d'apertura e di massimo 2 m³ di scarti vegetali (fogliame, fiori appassiti, erba, residui di siepi, rami sminuzzati, piante) per giorno d'apertura.

Nel settore dei rifiuti urbani i Comuni erogano servizi che potrebbero essere forniti anche da soggetti privati; si tratta quindi di prestazioni con un valore di mercato. A differenza di altri servizi forniti dalle amministrazioni, quelli concernenti i rifiuti urbani comportano costi e prestazioni quantificabili con precisione. Perciò rispetto ad altre tasse amministrative, le tariffe sui rifiuti urbani devono soddisfare requisiti più severi in relazione al principio di causalità.

I servizi di raccolta differenziata non sono utilizzati in uguale misura da tutti i nuclei familiari. Si tratta di un elemento che i Comuni devono tenere in considerazione ai fini della determinazione della tassa di base. In particolare, lo smaltimento degli scarti vegetali comporta normalmente un onere importante al servizio di gestione dei rifiuti. Inoltre, i Comuni ticinesi, conformemente alla legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) coprono generalmente i costi relativi alla raccolta e al trasporto dei rifiuti solidi urbani con i proventi delle tasse di base.

Il Sorvegliante dei prezzi osserva che il modello proposto dal Comune di Tresa, favorisce le case con giardino, per le quali è possibile depositare gran parte dei loro scarti vegetali presso il centro di raccolta senza costi aggiuntivi. Le tasse di base pagate dalle economie domestiche che abitano in un appartamento senza giardino finanziano quindi in parte i costi che dovrebbero essere attribuiti alle economie domestiche che dispongono di un giardino e che non effettuano il compostaggio dei loro scarti vegetali. Questa situazione è contraria alla corretta applicazione dei principi di causalità e di parità di trattamento.

Il Sorvegliante dei prezzi raccomanda di sostituire il modello di tassa di base proposto nel regolamento con un modello basato sulla distinzione tra piccoli appartamenti, grandi appartamenti e case monofamiliari.

Il Sorvegliante dei prezzi raccomanda inoltre - per tenere meglio conto del principio di causalità dei costi - l'introduzione, almeno a medio termine, di una tassa su tutti gli scarti vegetali, la quale dovrà essere accompagnata con un'equivalente riduzione delle tasse di base.

2. Stralcio dell'esonero della tassa di base sulla residenza secondaria in caso di residenza primaria e secondaria nel Comune

Il paragrafo 3.4 dell'articolo 16 del progetto di Regolamento stabilisce che *"in caso di residenza primaria e secondaria nel Comune è prelevata unicamente la tassa per la residenza primaria"*. A questo proposito, il Sorvegliante dei prezzi ritiene che non sussista nessuna ragione per esentare questa tipologia d'utenza dal pagamento della tassa sulla residenza secondaria. Questa esenzione non è conforme alla corretta applicazione dei principi di parità di trattamento e di causalità dei costi.

Un nucleo familiare con residenza primaria a Tresa e residenza secondaria in un comune limitrofo, e, viceversa, un nucleo familiare con residenza primaria in un comune limitrofo e residenza secondaria a Tresa sono assoggettati alla tassa di base sulla residenza primaria presso il loro comune di domicilio e alla tassa di base sulla loro residenza secondaria. Il nucleo familiare con residenza primaria e secondaria presso il comune di Tresa beneficerebbe quindi di un ingiustificato trattamento di favore.

Spesso quale ragione invocata per l'esonero previsto nel paragrafo 3.4 dell'articolo 16 del progetto di Ordinanza viene invocato il fatto che un nucleo familiare non occupa contemporaneamente le due residenze e quindi non si giustifica il pagamento di una doppia tassa di base. A questo proposito rileviamo che la tassa di base, oltre ai costi fissi del servizio di gestione dei rifiuti (spese del personale, ammortamenti, costi d'interesse, ecc.), serve a coprire anche i costi di raccolta e trasporto dei rifiuti. Questi costi sono attribuibili a entrambe le residenze, indipendentemente dal loro grado

d'occupazione. In secondo luogo, si osserva che le due residenze possono essere contemporaneamente occupate (per esempio altri membri della famiglia, amici o conoscenti). La corretta applicazione del principio di causalità richiede quindi che venga applicata una tassa di base ad ogni singola abitazione¹.

La Sorveglianza dei prezzi raccomanda di stralciare dal regolamento il paragrafo "In caso di residenza primaria e secondaria nel Comune è prelevata unicamente la tassa per la residenza primaria" (paragrafo 3.4 dell'articolo 16).

3. Revisione della tassa di base per le attività economiche

Il progetto di regolamento prevede l'applicazione di una tassa minima indistinta per tutte le attività economiche tra CHF 50.- e CHF 220.- annui, a cui si aggiunge una tassa individuale tra CHF 5.- e CHF 25.- per abitante equivalente (per es. posto a sedere in ristoranti e bar, posto letto in alberghi, unità lavorativa in negozi e uffici, etc.).

3.1 Esonero, o almeno riduzione, della tassa di base per le attività accessorie e per le attività praticate a domicilio

Alcune micro-imprese svolgono la propria attività presso il luogo di domicilio del loro titolare e generano una quantità ridotta di rifiuti (per esempio studi di podologia, fisioterapia, manicure, ecc.). In questi casi, l'aggiunta della tassa di base sulle attività economiche alla tassa di base per le residenze private causa la fatturazione di un importo eccessivamente elevato rispetto ai costi che il binomio "casa privata/micro-impresa" causa alla gestione comunale dei rifiuti.

Il Sorvegliante dei prezzi raccomanda d'applicare un esonero, o almeno una riduzione della tassa di base alle attività accessorie e alle attività praticate a domicilio.

3.2 Assicurare il rispetto dei principi di causalità, d'equivalenza e di parità di trattamento

Fattori quali il campo d'attività e la grandezza di un'impresa possono avere un'incidenza diversa sul servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti gestito dal Comune. La corretta schematizzazione delle tasse di base per le attività economiche può quindi rilevarsi un esercizio complicato. Il Sorvegliante dei prezzi ritiene che generalmente le autorità comunali detengano la migliore visione del tessuto economico presente sul proprio territorio. La tassa sui rifiuti applicata alle imprese deve, in ogni caso, essere proporzionata al costo del servizio offerto, rimanendo entro limiti ragionevoli. Essa non deve presentare uno squilibrio con il valore oggettivo della prestazione (principio d'equivalenza). La tassa non deve, inoltre, creare delle disparità di trattamento tra le diverse imprese e/o i diversi settori economici.

Il Sorvegliante dei prezzi osserva che la tassazione proposta nel regolamento non rispetta a pieno queste esigenze. Per esempio l'applicazione della stessa tassa (equivalente abitante) a un posto a sedere in un bar e a una persona residente non è adeguata.

Il Sorvegliante dei prezzi raccomanda d'effettuare una revisione della tassazione di base per le attività economiche al fine d'assicurare una migliore adeguatezza ai principi di causalità, d'equivalenza e di parità di trattamento.

¹ Una riduzione della tassa di base è giustificabile se il servizio di gestione dei rifiuti è fornito in maniera limitata (per esempio come per alcune residenze ai monti).

Le raccomandazioni del Sorvegliante dei prezzi

Sulla base delle considerazioni che precedono e conformemente agli articoli 2, 13 e 14 della LSPr, il Sorvegliante dei prezzi raccomanda al Comune di Tresa di:

- **sostituire il modello di tassa di base per le economie domestiche proposto nel regolamento con un modello basato sulla distinzione tra piccoli appartamenti, grandi appartamenti e case monofamiliari;**
- **introdurre, almeno a medio termine, una tassa su tutti gli scarti vegetali, la quale dovrà essere accompagnata con un'equivalente riduzione delle tasse di base;**
- **stralciare dal regolamento il paragrafo "in caso di residenza primaria e secondaria nel Comune è prelevata unicamente la tassa per la residenza primaria" (paragrafo 3.4 dell'articolo 16);**
- **applicare un esonero, o almeno una riduzione della tassa di base alle attività accessorie e alle attività praticate a domicilio;**
- **effettuare una revisione della tassazione di base per le attività economiche al fine d'assicurare una migliore adeguatezza ai principi di causalità, d'equivalenza e di parità di trattamento.**

Vi ricordiamo in fine che l'autorità competente deve menzionare l'avviso del Sorvegliante dei prezzi nella sua decisione. Se la decisione si discosta dalla raccomandazione del Sorvegliante dei prezzi, in applicazione del paragrafo 2 dell'articolo 14 della LSPr, l'autorità competente deve darne giustificazione.

Vi richiediamo cortesemente di fornirci la vostra decisione, e se del caso, la vostra presa di posizione una volta che sarà resa pubblica.

Vi ribadiamo in fine, l'obbligo di sottoporre al parere del Sorvegliante dei prezzi anche il progetto di Ordinanza sui rifiuti, prima che venga approvato dal Municipio.

Ringraziandovi per la vostra gentile collaborazione, ci è gradito porgervi i nostri più cordiali saluti.



Stefan Meierhans
Sorvegliante dei prezzi



Tresa, 10 ottobre 2022

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca DEFR
Sorveglianza dei prezzi SPR
A.c.a. sig. Stefan Meierhans
3003 Berna

Regolamento rifiuti Tresa - Risposta alle osservazioni del sorvegliante dei prezzi

Egregio signor Meierhans,

la ringraziamo per le sue osservazioni, che ci hanno indotto ad interessanti riflessioni. Di seguito, sull'elenco delle sue raccomandazioni, le nostre prese di posizione.

Le raccomandazioni del Sorvegliante dei prezzi

Sulla base delle considerazioni che precedono e conformemente agli articoli 2, 13 e 14 della LSPR, il Sorvegliante dei prezzi raccomanda al Comune di Tresa di:

- sostituire il modello di tassa di base per le economie domestiche proposto nel regolamento con un modello basato sulla distinzione tra piccoli appartamenti, grandi appartamenti e case monofamiliari;

R: L'osservazione è senz'altro pertinente, la definizione però è un po' complessa. Gli appartamenti piccoli o grandi che siano possono essere in palazzi con un giardino più o meno grande; quindi, non vi è una relazione diretta, per esempio le case nei nuclei non hanno un giardino, mentre lontano dai nuclei possono esserci ville con enormi parchi. Bisognerebbe fare quindi una verifica in base all'indice di occupazione dello stabile e trovare una formula di applicazione. Vi sono per contro stabili (ville, condomini, ecc.) dove il lavoro di giardinaggio viene fatto da ditte specializzate, quest'ultime non sono autorizzate a depositare lo sfalcio presso i punti di raccolta comunali, ma devono portarli a centri di raccolta dedicati, si dovrebbe quindi a questi utenti permettere di dedurre dalla tassa quanto il loro giardiniere rifattura come tassa di smaltimento.

- introdurre, almeno a medio termine, una tassa su tutti gli scarti vegetali, la quale dovrà essere accompagnata con un'equivalente riduzione delle tasse di base;

R: È pur vero che bisogna nel limite del possibile avere questo approccio, ma è anche vero che spesso ad introdurre una tassa poi si induce alla trasgressione, avendo per effetto che la gente butta gli scarti vegetali nei boschi e/o valeggi. Tresa è una comunità di 3'200 abitanti distribuiti su un territorio di 11 km², non possiamo permetterci economicamente di assumere un ecopoliziotto.

- stralciare dal regolamento il paragrafo "in caso di residenza primaria e secondaria nel Comune è prelevata unicamente la tassa per la residenza primaria" (paragrafo 3.4 dell'articolo 16);

R: Fatto



- applicare un esonero, o almeno una riduzione della tassa di base alle attività accessorie e alle attività praticate a domicilio;

R: Fatto, abbiamo inserito seguente paragrafo

"Per le microimprese, con al massimo due dipendenti, che svolgo la loro attività presso il proprio domicilio, verrà applicata una riduzione del 50% della parte di tassa calcolata sull'attività economica"

Ritenendo che comunque l'attività economica, seppure in piccola misura, comporta un aumento dei rifiuti rispetto ad una normale economia domestica dove spesso l'utente è via per lavoro durante il giorno.


- effettuare una revisione della tassazione di base per le attività economiche al fine d'assicurare una migliore adeguatezza ai principi di causalità, d'equivalenza e di parità di trattamento.

R: Per poter procedere con tale revisione sarebbe necessaria un'analisi più approfondita sulla tipologia di attività. Abbiamo già delle attività che provvedono loro stessi ad eliminare parte dei propri rifiuti direttamente presso i centri cantonali o speciali. Non abbiamo per contro attività economiche molto grandi sul nostro territorio (oltre i 500 dipendenti), riteniamo quindi che al momento non andremo a creare grandi disparità. Il Municipio sarà comunque attento a singole segnalazioni, ed intervenire dove necessario, per tenerne conto in una revisione del regolamento. È stato inserito a tale scopo all' art. 18 al par. 1 "Il Municipio può concedere esenzioni o agevolazioni dalla tassa base e/o tassa sul quantitativo a determinate categorie di persone fisiche e giuridiche tra cui a:" la lett. g. che cita "- Attività economiche particolari"

Sicuri di aver così adempiuto alle richieste del Sorvegliante dei prezzi, restando a disposizione per qualsiasi ragguaglio, ci è gradita l'occasione per porgere i nostri migliori saluti.

Per il Municipio di Tresa

Il Sindaco
Piero Marchesi



La Segretaria
Myriam Mauri

Allegato: Regolamento rettificato